

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2020, n. 36.

**Modifica al regolamento sull'eliminazione
e sul superamento delle barriere architettoniche.** (20R00315) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2020, n. 37.

Regolamento sul funzionamento del Registro Tumori della Provincia Autonoma di Bolzano. (20R00316)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2020, n. 38.

Regolamento per la borsa di studio una tantum per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. (20R00317)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2020, n. 39.

Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali. (20R00318) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 ottobre 2020, n. 40.

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile. (20R00319) Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 47.


Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017. (20R00329)..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 48.

Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005. (20R00330) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 49.

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015. (20R00331)..... Pag. 20





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2020, n. 36.

Modifica al regolamento sull'eliminazione e sul superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/Sez. gen. del 1° ottobre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre 2020, n. 709;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scale

1. Il comma 8 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54 e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Le rampe delle scale di cui al comma 1, con un numero di gradini superiore a quindici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.».

Art. 2.

Entrate in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 settembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2020, n. 37.

Regolamento sul funzionamento del Registro Tumori della Provincia Autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/Sez. gen. dell'8 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre 2020, n. 729:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, all'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera v) — programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria — e lettere z) e cc) — ricerca scientifica — il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 31/bis, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, le specifiche finalità perseguite dal Registro Tumori della Provincia autonoma di Bolzano, i tipi di dati sensibili trattati (categorie particolari di dati personali *ex art.* 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure per la sicurezza dei dati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 e all'art. 2/ter del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Registro Tumori: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nella popolazione di riferimento, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

b) popolazione di riferimento: la popolazione residente anagraficamente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché tutti i soggetti comunque assiti nella Provincia autonoma di Bolzano;



c) Osservatorio per la salute: l'Osservatorio della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 7/2001 e successive modifiche, insediato presso la ripartizione provinciale Salute, che esercita funzioni di supporto della ripartizione stessa e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

d) componenti del sistema sanitario provinciale: i medici del servizio sanitario provinciale, delle strutture sanitarie private accreditate e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

e) Azienda sanitaria dell'Alto Adige: l'ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale, che si occupa della razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio sanitario e dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria;

f) tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): la malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 - 239 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte - IX revisione, ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte - X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O).

Art. 3.

Finalità del trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 1, il Registro Tumori tratta i dati personali ai fini di:

a) rilevazione, verifica e archivio dei casi diagnosticati di tumore;

b) produzione dei dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;

c) descrizione del rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

d) svolgimento di studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;

e) produzione di dati aggregati per la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di *screening*;

f) monitoraggio e valutazione dei dati relativi all'appropriatezza e alla qualità dei servizi diagnostici terapeutici e alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

Art. 4.

Informazioni agli interessati

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori, di seguito denominato titolare del trattamento,

fornisce agli interessati, attraverso tutti i componenti del sistema sanitario provinciale, anche con modalità telematiche, le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, anche per consentire agli stessi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento.

Art. 5.

Titolare del trattamento

1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali del Registro Tumori e ne assicura la gestione amministrativa, tecnica, ed informatica.

2. Il titolare del trattamento si avvale, come previsto dalla legge provinciale n. 7/2001 e successive modifiche, della collaborazione e del supporto dell'Osservatorio per la salute, designato quale responsabile del trattamento.

Art. 6.

Soggetti che trattano i dati

1. I dati contenuti nel Registro Tumori sono trattati esclusivamente da parte dei soggetti appositamente designati dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2016/679 e previa sottoposizione di coloro che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe stabilite dal titolare.

Art. 7.

Modalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario per il funzionamento del Registro Tumori deve informarsi ai principi all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza).

2. Il trattamento dei dati è effettuato previa adozione, da parte del titolare e dei responsabili del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.

Art. 8.


Tipi di dati sensibili trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il titolare del trattamento tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'art. 11 del presente regolamento, nonché nel rispetto delle previsioni delle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» di cui all'allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche, di seguito denominate regole deontologiche, in quanto compatibili.

2. Il titolare del trattamento tratta i seguenti dati:

a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche e rispettivi D.R.G. (*Diagnosis Related Groups*);

b) anamnesi;



- c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli *screening* oncologici;
- d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
- e) referti di anatomia patologica;
- f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Art. 9.

Obblighi e modalità di invio dei dati al Registro Tumori

1. I componenti del sistema sanitario provinciale, nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A del presente regolamento, di seguito denominato disciplinare tecnico, qualora accertino una diagnosi di tumore o trattino pazienti con diagnosi di tumore, sono tenuti, previa somministrazione ai pazienti interessati dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, a darne segnalazione con periodicità mensile al Registro Tumori.

2. Il titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico, accede all'anagrafe sanitaria provinciale degli assistibili ed effettua il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti, iscritti o da iscrivere nel Registro medesimo, con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento ed eliminare eventuali duplicati.

3. Il titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico, implementa il Registro accedendo alle seguenti banche dati sanitarie aziendali:

- a) archivio delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, ivi inclusa la mobilità passiva;
- b) archivi delle prestazioni ambulatoriali correlate a patologie tumorali;
- c) archivi delle prestazioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali connesse all'erogazione di farmaci antitumorali;
- d) archivi delle esenzioni *ticket* per patologia, limitatamente alle esenzioni relative a patologie tumorali;
- e) archivi dei referti di anatomia patologica;
- f) schede di morte.

Art. 10.

Comunicazione e diffusione delle informazioni

1. Il titolare del trattamento può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche.

2. Il titolare del trattamento, per le finalità di cui all'art. 3, può comunicare, le informazioni di cui all'art. 8, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati contenuti in Registri Tumori di altre regioni o della Provincia autonoma di Tren-

to, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2015, nonché le relative responsabilità del trattamento dei dati personali. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico.

3. Il titolare del trattamento, per le finalità di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non possono rendere identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.

Art. 11.

Misure organizzative e tecniche di sicurezza

1. Il titolare del trattamento adotta misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e capace di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza degli specifici servizi di trattamento dei dati personali, così come previsto nel disciplinare tecnico.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


3. Tra le misure di sicurezza adottate sono ricomprese quelle finalizzate alla gestione, al contenimento e alla prevenzione degli episodi di violazione dei dati personali, con le modalità previste dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.

Art. 12.

Codifica dei dati trattati

1. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti nel Registro Tumori sono trattati anche mediante tecniche di pseudonimizzazione, in modo da garantire che gli stessi non siano attribuibili ad una persona fisica identificata o identificabile senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, che sono conservate separatamente e che sono soggette a specifiche misure tecniche ed organizzative. L'utilizzo di appositi codici identificativi rende temporaneamente inintelligibili i dati personali anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, anche nel caso di trattamento non automatizzato.



Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. L'adeguamento e l'adozione delle misure di cui al disciplinare tecnico devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, inviano esclusivamente le diagnosi emesse oltre termine di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'omesso invio dei dati, da parte dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, viene valutato come mancato raggiungimento degli obiettivi e accertato attraverso il sistema di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 settembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° ottobre 2020, n. 38.

Regolamento per la borsa di studio una tantum per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/Sez. gen. dell'8 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre 2020, n. 717;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso alla borsa di studio straordinaria, concessa *una tantum* ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante «Diritto allo studio universitario», e successive modifiche, a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito denominati università), l'ammontare, nonché i criteri per la concessione.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari della borsa di studio straordinaria sono le studentesse e gli studenti:

a) che frequentano un'università per il conseguimento di un titolo o grado accademico;

b) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, recante «Regolamento sulle borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore»;

c) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, oppure che comprovano di aver conseguito, a causa di uno dei gravi motivi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) o g), dello stesso decreto, almeno il 40 per cento del merito di studio minimo previsto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie;

d) il cui nucleo familiare di base ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, si trova in grave difficoltà economica, come definita dall'art. 3, comma 5, del presente regolamento, a causa di un'emergenza sanitaria.

2. Le studentesse e gli studenti richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Situazione economica


1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

2. L'assegnazione della borsa di studio straordinaria è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare di base; questo è costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Provincia, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica iniziale del nucleo familiare di base si considera l'anno precedente alla presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.

4. Ai fini del rilevamento e della valutazione della grave difficoltà economica del nucleo familiare di base si considera l'anno di presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.

5. La/Il richiedente è in possesso del requisito della grave difficoltà economica, se il VSE del suo nucleo familiare di base di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, riferito all'anno di presentazione della domanda, si è ridotto almeno del 20 per cento o almeno del 40 per cento rispetto all'anno precedente.



Art. 4.

Ammontare della borsa di studio

1. L'ammontare della borsa di studio straordinaria è determinato in rapporto al VSE del nucleo familiare di base, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nonché all'entità della grave difficoltà economica come definita all'art. 3, comma 5, ed è stabilito secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L'ammontare così determinato è eventualmente ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

Art des Studiengangs Tipologia del corso di studio	FWL VSE	Ausmaß der schwerwiegenden finanziellen Notsituation Entità della grave difficoltà economica	Höhe der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio
Ordentliches Studium (1. oder 2. Studienzyklus) Corso di studio ordinario (I o II ciclo)	von/da 4,01 bis/a 5,00	Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 20 Prozent geringer als im Vorjahr Il VSE riferito all'anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 20 per cento rispetto all'anno precedente	1.500,00 Euro
		Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 40 Prozent geringer als im Vorjahr Il VSE riferito all'anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 40 per cento rispetto all'anno precedente	2.000,00 Euro

3. Le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa/compreso la/il richiedente) che alloggia fuori sede per motivi di studio per almeno 150 giorni nell'anno accademico per il quale si richiede la borsa di studio. La relativa tabella è riportata nell'allegato A al presente regolamento.

4. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2 e 3, è ridotto del 50 per cento, se il comune di residenza della studentessa/dello studente si trova a una distanza non superiore a 10 km dal comune in cui si trova l'università frequentata.

5. L'ammontare della borsa di studio di cui ai commi 2 e 3 è ridotto del 30 per cento nel caso in cui, nell'anno accademico per il quale si richiede la borsa di studio, si tratti di studentessa/ studente pendolare per motivi di studio tra il Comune di residenza e il luogo sede dell'università.

6. Alle cittadine e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, non si applicano le riduzioni di cui ai commi 4 e 5, se nessun componente del loro nucleo familiare di base risiede in Italia.

7. In caso di università in Provincia di Bolzano, per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla tabella riportata sul sito web dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio.

Art. 5.

Domanda, termini di presentazione e documentazione

1. Le domande per la concessione di una borsa di studio straordinaria possono essere presentate durante tutto l'anno.

2. Il modulo su cui compilare la domanda è disponibile sul sito web dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio e può essere presentato personalmente ovvero inviato via e-mail o posta all'indirizzo indicato nel modulo. Negli ultimi due casi è necessario allegare al modulo una copia di un documento d'identità valido della studentessa/dello studente.

3. Per ciascun anno accademico è consentito presentare una sola domanda per la concessione di una borsa di studio straordinaria ai sensi del presente regolamento.



4. La studentessa/Lo studente deve dichiarare quanto segue:

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, e, se del caso, di cui all'art. 9 dello stesso decreto;

b) che il proprio nucleo familiare di base si trova in grave difficoltà economica a causa di una emergenza sanitaria, e cioè che:

1) il VSE del suo nucleo familiare di base è almeno del 20 per cento inferiore a quello dell'anno precedente, oppure

2) il VSE del suo nucleo familiare di base è almeno del 40 per cento inferiore a quello dell'anno precedente;

c) il proprio *status*, da indicare tra quelli riportati qui di seguito:

1) studentessa/studente residente presso il luogo di studio, se il comune di residenza si trova ad una distanza non superiore a 10 km dal luogo di studio;

2) studentessa/studente pendolare per motivi di studio tra il comune di residenza e il luogo di studio;

3) studentessa/studente fuori sede, se nell'anno accademico 2020/2021 alloggia stabilmente (almeno 150 giorni) nel luogo di studio;

d) il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

e) le proprie coordinate bancarie.

Art. 6.

Comunicazioni

1. L'esito positivo o negativo della domanda è comunicato personalmente alla studentessa/allo studente.

Art. 7.

Liquidazione dell'importo

1. Dopo l'istruttoria della domanda e in caso di esito positivo, la borsa di studio straordinaria è liquidata in un'unica soluzione su un conto corrente bancario o conto corrente postale intestato alla studentessa/allo studente.

Art. 8.

Cumulabilità

1. La borsa di studio straordinaria di cui al presente regolamento è cumulabile con:

a) altri interventi volti ad assicurare il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche;

b) con altre borse di studio straordinarie percepite a causa di un'emergenza sanitaria.

Art. 9.

Restituzione volontaria

1. In applicazione dell'art. 3, commi 3, 4 e 5, la studentessa/lo studente deve comprovare il requisito della grave difficoltà economica, presentando, entro il 30 settembre dell'anno successivo, la dichiarazione attestante il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui non possiede questo requisito o non abbia presentato la dichiarazione suindicata, la studentessa/lo studente deve restituire immediatamente e senza alcuna richiesta da parte dell'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario la borsa di studio straordinaria, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Art. 10.

Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione provinciale esegue, su tutte le domande ammesse, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative al requisito della grave difficoltà economica.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle altre dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse.

3. L'agevolazione è revocata, se si accertasse che:

a) mancano i presupposti per la sua concessione;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

4. In caso di revoca l'agevolazione deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Art. 11.

Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER




Anlage A / Allegato A

Höhe der außerordentlichen Studienbeihilfe / Ammontare della borsa di studio straordinaria

Studierende, deren Faktor wirtschaftliche Lage (FWL) im Jahr der Antragstellung um mindestens 20 Prozent niedriger als im Vorjahr ist / Studenti e studentesse con valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base, riferito all'anno di presentazione della domanda, inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'anno precedente

		FWL - VSE							
		Erhöhte FWL-Schwellen bei 1 oder mehr Schülern/Schülerinnen oder Studierenden mit Unterbringung außerhalb der Familie: Soglie VSE innalzate in caso di 1 o più studenti e studentesse fuori sede:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Studierende/r 1 studente / studentessa	Studierende 2 studenti / studentesse	Studierende 3 studenti / studentesse	Studierende 4 studenti / studentesse	Studierende 5 studenti / studentesse	Studierende 6 studenti / studentesse	Studierende 7 studenti / studentesse	Studierende 8 studenti / studentesse
Außerordentliche Studienbeihilfe Borsa di studio straordinaria	Keine Studierenden mit Unterbringung außerhalb der Familie	Nessuno studente / Nessuna studentessa fuori sede	4,01 - 5,00	5,01 - 6,00	6,01 - 7,00	7,01 - 8,00	8,01 - 9,00	9,01 - 10,00	10,01 - 11,00
	von/bis da/fino a	4,51 - 5,50	5,51 - 6,50	6,51 - 7,50	7,51 - 8,50	8,51 - 9,50	9,51 - 10,50	10,51 - 11,50	11,51 - 12,50



Studente, deren Faktor wirtschaftliche Lage (FWL) im Jahr der Antragstellung um mindestens 40 Prozent niedriger als im Vorjahr ist / Studenti e studentesse con valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base, riferito all'anno di presentazione della domanda, inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'anno precedente

		FWL - VSE							
Außerordentliche Studienbeihilfe Borsa di studio straordinaria	Keine Studierenden mit Unterbringung außerhalb der Familie	Erhöhte FWL-Schwellen bei 1 oder mehr Schülern/Schülerinnen oder Studierenden mit Unterbringung außerhalb der Familie: Soglie VSE innalzate in caso di 1 o più studenti e studentesse fuori sede:							
	Nessuno studente / Nessuna studentessa fuori sede	1 Studierende/r	2 Studierende	3 Studierende	4 Studierende	5 Studierende	6 Studierende	7 Studierende	8 Studierende
€ 2.000,00	von/bis da/fino a	1 studente / studentessa	2 studenti / studentesse	3 studenti / studentesse	4 studenti / studentesse	5 studenti / studentesse	6 studenti / studentesse	7 studenti / studentesse	8 studenti / studentesse
		4,51 - 5,50	5,01 - 6,00	5,51 - 6,50	6,01 - 7,00	6,51 - 7,50	7,01 - 8,00	7,51 - 8,50	8,01 - 9,00

**Achtung, in folgenden Fällen werden die angezeigten Beträge der Tabelle zu folgenden Prozentsätzen zugewiesen:
Attenzione, nei seguenti casi gli importi indicati in tabella sono assegnati nelle seguenti percentuali:**

Der/die Studierende pendelt Lo studente/La studentessa è pendolare	70%
Wohnsitzgemeinde ist maximal 10 km von der Universität entfernt Comune di residenza a una distanza non superiore a 10 km dal luogo di studio	50%



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° ottobre 2020, n. 39.

Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 41/Sez. gen. dell'8 ottobre 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 settembre 2020, n. 737;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, è così sostituito:

«1. Le tariffe di cui agli allegati al presente decreto si applicano a partire dall'8 ottobre 2020.»

Art. 2.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER




Anhang A/ Allegato A


GRUNDBUCHGEBÜHREN

TRIBUTI NEL LIBRO FONDIARIO


Lfd. Nr.	Vorgang	Gebühr in Euro	Anmerkungen	n. ord.	operazione	tariffa in euro	annotazioni
1	<p>Einsichtnahme in den Datenbestand des Grundbuchs durch <u>Ausstellung nicht beglaubigter Ausdrücke</u> in den Ämtern oder über Netzverbindung:</p> <p>a) Einsicht in das Hauptbuch (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4, und Art. 19 Abs. 4, DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) für jede Grundbucheinlage oder bei Gebäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, für jeden materiellen Anteil</p> <p>b) Einsicht in das Archiv der gelöschten Eintragungen (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4) für jede Grundbucheinlage oder bei Gebäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, für jeden materiellen Anteil für jeden Ausdruck, der über Netzverbindung abgefragt wird für jeden in den Ämtern abgefragten Ausdruck</p> <p>c) Einsicht in die im Artikel 17 des RG 4/1999 angeführten Hilfsverzeichnisse (Verzeichnis der Inhaber von dinglichen Rechten und Grundstücksverzeichnis) (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4) für jedes Subjekt für jede Suche im Grundstücksverzeichnis nach Einlage, Parzelle, geteilte Bp.</p> <p>d) Einsicht in das Tagebuch für jede Tagebuchzahl für jeden Tag</p> <p>e) Einsicht in die Planskizzen der materiell geteilten Gebäude für jede Planskizze</p> <p>f) Einsicht in die außer Kraft gesetzten Papiereinlagen der digitalisierten Hauptbücher für jede Einlage</p>	<p>3,00</p> <p>3,00</p> <p>15,00</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>2,00</p> <p>3,00</p> <p>3,00</p>		1	<p>Consultazione della base informativa del libro fondiario mediante <u>rilascio di stampa non autenticata</u> presso gli uffici o mediante collegamento in rete:</p> <p>a) visura del libro maestro (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4, e art. 19, comma 4, DPR 19.4.2007, n. 6/L) per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale</p> <p>b) visura dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4) per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete per ogni copia ottenuta presso gli uffici</p> <p>c) visura degli indici di cui all'articolo 17 della LR 4/1999 (indice dei soggetti titolari di diritti reali e indice reale) (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4) per ogni nominativo per ogni ricerca indice reale per partita, particella, p.ed. divisa in porzioni</p> <p>d) visura del giornale tavolare per ogni giornale numero per giorno</p> <p>e) visura dei piani di divisione in porzioni materiali per ogni piano di divisione</p> <p>f) visura delle partite cartacee poste fuori uso del libro maestro digitalizzato per ogni partita</p>	<p>3,00</p> <p>3,00</p> <p>15,00</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>2,00</p> <p>3,00</p> <p>3,00</p>	
2	<p>Einsichtnahme in die Papierunterlagen und die elektronischen Akten des Grundbuchs durch Ausstellung nicht beglaubigter Kopien oder Ausdrücke in den Ämtern oder über Netzverbindung, sobald die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind:</p> <p>a) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret bereits erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) für jede Urkunde</p> <p>b) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret noch nicht erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) für jede Urkunde</p> <p>c) Kopie eines Grundbuchsdekrets (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)</p>	<p>3,00</p> <p>3,00</p>		2	<p>Consultazione della documentazione cartacea e degli atti informatizzati del libro fondiario mediante rilascio di copia o stampa non autenticata presso gli uffici o mediante collegamento in rete quando saranno stati creati i presupposti:</p> <p>a) copia di istanza (se il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L) per ogni documento</p> <p>b) copia di istanza (se il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L) per ogni documento</p> <p>c) copia di decreto tavolare (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)</p>	<p>3,00</p> <p>3,00</p>	



	für jede Urkunde	3,00			per ogni documento	3,00		
	d) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde (wenn das Dekret bereits erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				d) copia di documento tavolare (se il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Kopie einer Urkunde, die über Netz- verbindung oder in den Ämtern abgefragt wurde, wenn die Urkunde nicht in Openkat abrufbar ist	3,00			per ogni copia di documento ottenuto tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non disponibili in Openkat	3,00		
	für jede Kopie einer Urkunde, die in den Äm- tern abgefragt wurde, wenn sie in Openkat abrufbar ist	10,00			per ogni copia di documento disponibile in Openkat e ottenuta presso gli uffici	10,00		
	e) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde (wenn das Dekret noch nicht erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				e) copia di documento tavolare (se il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Kopie einer Urkunde, die über Netz- verbindung oder in den Ämtern abgefragt wurde, wenn die Urkunde nicht in Openkat abrufbar ist	3,00			per ogni copia di documento ottenuto tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non disponibili in Openkat	3,00		
	für jede Kopie einer Urkunde, die in den Äm- tern abgefragt wurde, wenn sie in Openkat abrufbar ist	10,00			per ogni copia di documento disponibile in Openkat e ottenuta presso gli uffici	10,00		
	f) Kopie des gesamten, mit einer bestimmten Tagebuchzahl gekennzeichneten, digitalisierten Aktenfascikels, solange keine Klassifizierung erfolgt ist				f) copia completa del fascicolo digitalizzato sotto un determinato numero di giornale, in mancanza di classificazione			
	für jede Tagebuchzahl	15,00			per ogni giornale numero	15,00		
3	Export der digitalen Planskizze eines materiell geteilten Gebäudes: für jede Planskizze	5,00			3 Esportazione del file relativo a un piano di divisione in porzioni materiali: per ogni piano di divisione	5,00		
4	Beglaubigte Kopien der elektronischen Akten , die das Grundbuch bilden oder bei den Grundbuchämtern aufbewahrt werden, ausgestellt in den Ämtern oder über Netzverbindung, sobald die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind: a) Kopie des Hauptbuchs (Art. 16 Abs. 1 RG 14.8.1999, Nr. 4) für jede Grundbucheinlage oder bei Gebäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, für jeden materiellen Anteil b) Kopie des Archivs der gelöschten Eintragungen (Art. 16 Abs. 1 RG 14.8.1999, Nr. 4) für jede Grundbucheinlage oder bei Gebäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, für jeden materiellen Anteil c) Kopie der Planskizzen der materiell geteilten Gebäude für jede Planskizze	10,00 20,00 10,00			4 Copia autentica degli atti informatizzati che costituiscono il libro fondiario o che comunque sono conservati presso gli uffici tavolari, rilasciata presso gli uffici o tramite collegamento in rete quando saranno stati creati i presupposti: a) copia del libro maestro (art. 16, comma 1, LR 14.8.1999, n. 4) per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale b) copia dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 1, LR 14.8.1999, n. 4) per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale c) copia dei piani di divisione in porzioni materiali per ogni piano di divisione	10,00 20,00 10,00		
5	Beglaubigte Kopien von Papierakten und von elektronischen Akten , die das Grundbuch bilden oder bei den Grundbuchämtern aufbewahrt werden, ausgestellt in den Ämtern oder über Netzverbindung, sobald die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind: a) Fotokopien der Einlagen des außer Kraft gesetzten Hauptbuchs (Art. 19 Abs. 6 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) für jede Grundbucheinlage b) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret bereits erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) für jede Urkunde c) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret noch nicht erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)	10,00 10,00			5 Copia autentica degli atti cartacei e informatizzati che costituiscono il libro fondiario o che comunque sono conservati presso gli uffici tavolari, rilasciata presso gli uffici o tramite collegamento in rete quando saranno stati creati i presupposti: a) copie fotostatiche delle partite del libro maestro posto fuori uso (art. 19, comma 6, DPR 19.4.2007, n. 6/L) per ogni partita b) copia di istanza (se il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L) per ogni documento c) copia di istanza (se il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)	10,00 10,00		



	für jede Urkunde	10,00			per ogni documento	10,00		
	d) Kopie eines Grundbuchsdekrets (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				d) copia di decreto tavolare (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Urkunde	10,00			per ogni documento	10,00		
	e) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde (wenn das Dekret bereits erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				e) copia di documento tavolare (se il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Urkunde	10,00			per ogni documento	10,00		
	f) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde (wenn das Dekret noch nicht erlassen wurde) (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				f) copia di documento tavolare (se il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Urkunde	10,00			per ogni documento	10,00		
	für jede Urkunde, die in den Ämtern abgefragt wurde, wenn sie in Openkat abrufbar ist	20,00			per ogni documento disponibile in Openkat e ottenuta presso gli uffici	20,00		
	g) andere Bestätigungen, die dem Hauptbuch oder den Grundbuchsakten entnommen werden können (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)				g) altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)			
	für jede Urkunde	10,00			per ogni documento	10,00		
6	Grundbuchgesuche:				Domande tavolari:			
	für jedes Gesuch	25,00			per ogni domanda	25,00		
<p>Die Befreiung von den Sondergebühren laut dieser Tabelle gilt nur für die in den einschlägigen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fälle.</p> <p>Sobald die entsprechende Softwareänderung erfolgt ist, sind die Dienste zur Einsichtnahme in die eigenen Grundbuchsdaten, die die Abteilung 41 im Internet zur Verfügung stellt und über die Bürgerkarte Südtirol zugänglich sind, gebührenfrei.</p>				<p>L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>A completamento del relativo programma informatico sono gratuiti i servizi di consultazione dei propri dati tavolari, messi a disposizione in internet dalla Ripartizione 41 tramite la Carta Provinciale dei Servizi.</p>				




KATASTERSONDERGEBÜHREN				Anhang B / Allegato B			
KATASTERSONDERGEBÜHREN				TRIBUTI SPECIALI CATASTALI			
Lfd. Nr.	Vorgang	Gebühr in Euro	Anmerkungen	n. ord.	operazione	tariffa in euro	annotazioni
1	Einsichtnahme in die Akten und Unterlagen des Katasters:			1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali:		
	a) Einsichtnahme in die Papierakten, pro Antragsteller und pro Tag oder Bruchteil eines Tages	7,00		a)	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	7,00	
	b) Einsichtnahme in den Datenbestand der Immobiliersteuerdaten durch Ausstellung nicht beglaubigter Ausdrücke in den Ämtern bzw. über Netzverbindung:			b)	consultazione della base informativa dei dati censuari mediante rilascio di stampa non autenticata presso gli uffici o mediante collegamento in rete:		
	- Einsichtnahme nach Liegenschaftseinheit oder Parzelle	3,00		-	consultazione per unità immobiliare o particella	3,00	
	- Einsichtnahme nach Inhaber, für je 5 Liegenschaftseinheiten/Parzellen oder Teile davon	3,00		-	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazioni di 5	3,00	
	- Verzeichnisse von Liegenschaften mit Auszug von ausgewählten Daten, für jede Liegenschaftseinheit/Parzelle	0,20		-	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati, per ogni unità immobiliare/particella	0,20	
	c) Einsichtnahme in die Katastermappe, in einen Teilungsplan, in eine Feldskizze, in eine Umschreibung durch Ausstellung einer nicht beglaubigten Kopie aus dem elektronischen Datenbestand bzw. der Papierakten;		Jede Kopie der Katastermappe kann im Format A3 bzw. A4 ausgestellt werden	c)	consultazione mediante estrazione di copia non autentica da base informativa o cartacea della mappa catastale, di un tipo di frazionamento, di un abbozzo di campagna o di una voltura,		Ciascuna copia della mappa catastale può essere rilasciata in formato A3 o A4
	für jede Einsichtnahme	3,00			per ogni consultazione rilasciata	3,00	
	d) Einsichtnahme in die Übersichtspläne, in die Grundrisse und in die Anmeldungen der Liegenschaftseinheiten durch Ausstellung einer nicht beglaubigten Kopie aus dem elektronischen Datenbestand bzw. der Papierakten,		Bis zu höchstens 15,00 Euro für mehrere gleichzeitige Einsichtnahmen, die dieselben Bauparzellen und den selben Inhaber betreffen.	d)	consultazione mediante estrazione di copia non autentica da base informativa o cartacea degli elaborati planimetrici, delle planimetrie e delle denunce delle unità immobiliari		Fino ad un massimo di Euro 15,00 per più consultazioni contemporanee riguardanti la stessa particella edificiale e lo stesso titolare.
	für jede Liegenschaftseinheit bzw. jeden Übersichtsplan	5,00			per ciascuna unità immobiliare o elaborato planimetrico	5,00	
	e) Einsichtnahme in jeden anderen, unter den vorherigen Punkten nicht angeführten Katasterakt durch Ausstellung einer nicht beglaubigten Kopie aus dem elektronischen Datenbestand bzw. Papierakten,			e)	consultazione mediante estrazione di copia non autentica da base informativa o cartacea di ogni altro atto catastale non elencato ai punti precedenti,		
	für jede Einsichtnahme	3,00			per ogni consultazione rilasciata	3,00	
2	Bescheinigungen, Kopien und Auszüge aus Akten und Unterlagen, die in den Katasterämtern aufbewahrt werden, zusätzlich zu den unter Ziffer 1 vorgesehenen Gebühren für Einsichtnahmen:			2	Certificati, copie ed estratti degli atti ed elaborati catastali conservati presso gli uffici catastali, oltre a quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:		
	für jede Bescheinigung, jede Kopie und jeden Ausdruck	10,00			per ogni certificato, copia o estratto	10,00	
3	Überprüfung und urkundliche Aufzeichnung der Umschreibungen im Gebäudekataster:	gebührenfrei		3	Definizione ed introduzione negli atti del catasto fabbricati delle voltture:	gratuita	
4	Überprüfung und urkundliche Aufzeichnung der Neubau- bzw. Änderungsanmeldungen im Gebäudekataster:			4	Definizione ed introduzione negli atti del catasto fabbricati delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione:		
	für jede erstellte bzw. geänderte Liegenschaftseinheit, beschränkt auf jene Einheiten, für die ein neuer Ertrag festgesetzt wird, falls die Meldung telematisch per Openkat eingereicht wurde,	35,00	Die Gebühren sind bei jeder Vorlegung zu zahlen. Die telematische Übermittlung kann ohne die Berechnung zusätzlicher Gebühren ausschließlich zur Berichtigung von Fehlern		per ogni unità costituita o variata, limitatamente alle unità a cui viene attribuita una nuova rendita, se la denuncia è presentata in via telematica tramite Openkat,	35,00	I tributi sono dovuti a ogni presentazione. L'invio telematico può essere ripetuto una seconda volta senza ulteriori tributi, solo per correzione di errori, entro 60 gg dalla comunicazione via Openkat della non
	andernfalls	50,00			altrimenti	50,00	



			wiederholt werden, und zwar ein einziges Mal innerhalb von 60 Tagen ab Mitteilung per Openkat der Nicht- Eintragbarkeit.			registrabilita.	
5	Genehmigung der Teilungspläne für jeden Teilungsplan	65,00	Die Gebühren fallen bei jeder Vorlegung an. Ausschließlich zur Berichtigung von Fehlern kann die Vorlegung innerhalb von 180 Tagen ab dem Abweisungsdatum ein einziges Mal wiederholt werden, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen.	5	Approvazione dei tipi di frazionamento per ogni tipo	65,00 I tributi sono dovuti ad ogni presentazione. La presentazione può essere ripetuta una seconda volta senza ulteriori tributi, solo per correzione di errori, entro 180 giorni dalla data di rigetto.	
<p>Die Befreiung von den Sondergebühren laut dieser Tabelle gilt nur für die in den einschlägigen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fälle.</p> <p>Die Punktbeschreibungen der Festpunkte, der Nivellierungs- und Schwerefestpunkte werden im Internet kostenlos zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Dienste zur Einsichtnahme in die eigenen Katasterdaten über die Bürgerkarte Südtirol, die die Abteilung 41 im Internet zur Verfügung stellt, sind gebührenfrei.</p>				<p>L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella è applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Le monografie dei punti fiduciali, dei capisaldi di livellazione e gravimetrici sono messe gratuitamente a disposizione in Internet.</p> <p>Sono gratuiti i servizi di consultazione dei propri dati catastali, messi a disposizione in internet dalla Ripartizione 41 tramite la Carta Provinciale dei Servizi.</p>			



ANDERE EINNAHMEN				ALTRI INTROITI			
Lfd. Nr.	Vorgang	Gebühr in Euro	Anmerkungen	n. ord.	operazione	tariffa in euro	anno- zazioni
1	Gebühr für das Übertragen von Katasterdaten betreffend den Grund- und Gebäudekataster an öffentliche Körperschaften, Gewerkschaften und Berufsverbände für jeden verarbeiteten Datensatz	0,01		1	Tariffa per scarico dati catastali relativi al catasto fondiario ed urbano, per enti pubblici, associazioni sindacali e di categoria: per ogni record elaborato	0,01	
2	Verkauf von Reproduktionen der Mappenblätter: Verkauf von Reproduktionen von Mappenblättern, deren Zeichnungen weniger als die Hälfte des Blattes einnehmen:	50,00 25,00	Für die Katastralgemeinden, in denen noch keine digitalen Katastermappen geführt werden, wird die Gebühr um 50% reduziert.	2	Vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa: Vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa con superficie disegnata inferiore alla metà del foglio:	50,00 25,00	Per i comuni catastali per i quali non sia stata ancora posta in gestione la mappa numerica, la tariffa è ridotta del 50%.
3	Verkauf der digitalen Dateien mit den in den Mappenblättern enthaltenen Maßangaben: a) digitale Dateien, die einer gesamten Katastralgemeinde bzw. einem Teil davon entsprechen 1. für jede Datei 2. für jede in der Datei auch nur teilweise enthaltene Parzelle b) digitale Dateien, die eine Fläche von 400 m x 400 m betreffen für jede Datei	5,00 0,10 5,00	Zweimal im Jahr wird im Internet ein kostenloser Daten-Download zur Verfügung gestellt.	3	Vendita dei files numerici contenenti le informazioni metriche dei fogli di mappa: a) files numerici corrispondenti a un intero comune catastale o a un suo sottoinsieme 1. per ogni file 2. per ogni particella contenuta nel file anche parzialmente b) files numerici relativi a un'area di 400 m x 400 m per ogni file	5,00 0,10 5,00	Due volte all'anno viene messo a disposizione gratuitamente in Internet uno scarico dei dati.
4	Gebühr für den Netzanschluss an den Datenbestand des Grundbuchs und Katasters: a) Anschluss für Einzelbenutzer für jedes Kalenderjahr b) Anschluss für Mehrplatzbenutzer für jedes Kalenderjahr c) Vertrag, der ausschließlich zur telematischen Übermittlung der Grundbuchsanträge, der Umschreibungsanträge, der Gebäudekatastermeldungen und der Teilungspläne ermächtigt	90,00 540,00 gebührenfrei	Die öffentlichen Körperschaften, die bereits aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ganz und bedingungslos von den Kataster-sondergebühren befreit sind, sind ebenfalls von der Jahresgebühr befreit. Deckt der Anschlussvertrag nicht das ganze Kalenderjahr ab, wird die Gebühr im Verhältnis zu den Monaten unterteilt, in denen der Vertrag gültig ist. Bruchteile eines Monats gelten als ganzer Monat.	4	Canone per l'allacciamento in rete alla base informativa catasto-tavolare: a) collegamento monoutente per ogni anno solare b) collegamento multiutente per ogni anno solare c) contratto che abilita esclusivamente all'invio telematico delle domande tavolari, delle domande di voltura, delle dichiarazioni al catasto urbano e dei tipi di frazionamento	90,00 540,00 gratuito	Sono esenti dal pagamento del canone annuo gli enti pubblici che sono, in forza di legge, già integralmente ed incondizionatamente esenti dal pagamento dei tributi speciali catastali. Per contratti di allacciamento che non coprono l'intero anno solare, si suddivide il canone proporzionalmente ai mesi di validità del contratto. Le frazioni di mese contano come mesi interi.
5	Dateien mit Reproduktionen der historischen Katastermappenblätter:		Ein kostenloser Daten-Download wird im Internet zur Verfügung gestellt	5	Files contenenti la riproduzione dei fogli di mappa storici:		È messo a disposizione gratuitamente in Internet uno scarico dei dati.
6	Verkauf von Reproduktionen der historischen Katastermappenblätter: für jedes historische Mappenblatt	50,00		6	Vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa storica: per ogni foglio di mappa storica	50,00	
7	Aufteilung eines vorgemerken Teilungsplans in Blöcke von Amts wegen: für jeden neu erstellten Block	100,00	Die Gebühr wird fällig bei Vorlegung des Grundbuchsantrags auf teilweise Einverlebung einer nicht in	7	Suddivisione in blocchi d'ufficio di un frazionamento prenotato: per ogni nuovo blocco creato	100,00	La tariffa è dovuta al momento della presentazione di una domanda tavolare per l'intavolazione parziale di un



			<p>Blöcke gegliederten Teilung, so wie im Antrag vorgehen.</p> <p>Die Gebühr wird verdoppelt und fällt für jede neue Teilungsübersicht an, wenn es für die teilweise Einverleibung des Teilungsplanes notwendig ist, diesen in mehrere zusammenhängende und aufeinander folgende Teilungsübersichten zu unterteilen.</p>
8	Jährliche Gebühr für die Markierung: für jede Grundbucheinlage oder, bei Gebäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, für jeden materiellen Anteil	3,00	
9	Teilnahme Privater an Kursen im Bereich Grundbuch und Kataster: a) Kurse für Techniker und Juristen pro Person und Tag b) Kurse für die Einsichtnahme pro Person und Tag	130,00 100,00	
10	Versand per Post, Fax oder E-Mail von Bescheinigungen und Einsichtnahmen des Grundbuches und/oder des Katasters, Versandkosten inbegriffen: für jede Sendung	10,00	<p>Die Gebühr wird nicht angewandt, wenn Unterlagen aus dem elektronischen Datenbestand auf formlosen Antrag und gleichzeitiger Begleichung der Gebühren am Schalter hin mit E-Mail übermittelt werden.</p> <p>Falls die Abfrage von Bescheinigungen und Einsichtnahmen der eigenen Grundbuchs- und/oder Katasterdaten per Bürgerkarte oder mit SPID nicht möglich ist und der Versand daher per E-Mail erfolgen soll, wird keine Pauschalgebühr eingehoben.</p>
<p>Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Land und anderen öffentlichen Körperschaften betreffend den kostenlosen Datenaustausch bleiben aufrecht.</p> <p>Eine oder mehrere Datenübertragungen pro Jahr und eventuelle Zuwachsübertragungen der Katasterdaten werden den öffentlichen Körperschaften, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ganz und bedingungslos von den Katastersondergebühren befreit sind, gebührenfrei über den Netzanschluss an den Datenbestand des Grundbuchs und Katasters zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Positionierungsdienste in Echtzeit und Postprocessing, welche von der Abteilung 41 durch das eigene GNSS-Referenzstationennetz angeboten werden, sind kostenlos.</p>			

			<p>frazionamento non suddiviso in blocchi, secondo il tenore della domanda stessa.</p> <p>La tariffa è raddoppiata e si applica per ogni nuovo prospetto, quando, per l'intervolazione parziale del frazionamento, occorre dividerlo in più prospetti di divisione collegati tra loro e successivi l'uno all'altro.</p>
8	Canone annuo per la marcatura: per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale	3,00	
9	Partecipazione di privati a corsi in materia di catasto e libro fondiario: a) corsi per tecnici e giuristi per giornata e persona b) corsi per consultazione per giornata e persona	130,00 100,00	
10	Spedizione tramite posta, fax oppure e-mail di certificazioni o consultazioni del Libro fondiario e/o Catasto, comprese le spese di spedizione: per ciascuna spedizione	10,00	<p>La tariffa non si applica alla spedizione via e-mail di documentazione da base informativa in caso di richiesta informale e contemporaneo pagamento dei tributi allo sportello.</p> <p>La tariffa non si applica alla spedizione via e-mail di certificati e visure riguardanti i propri dati tavolari oppure catastali, quando la consultazione non può essere effettuata mediante l'utilizzo della Carta dei servizi oppure di SPID.</p>
<p>Sono comunque fatte salve tutte le convenzioni tra la Provincia ed altri enti pubblici per lo scambio gratuito dei dati.</p> <p>Uno o più scarichi annui ed eventuali scarichi incrementali dei dati catastali sono messi gratuitamente a disposizione degli enti pubblici integralmente ed incondizionatamente esenti, in forza di legge, dal pagamento dei tributi speciali catastali tramite il sistema di allacciamento in rete alla base informativa catasto-tavolare.</p> <p>Sono gratuiti i servizi di posizionamento in tempo reale e in post-elaborazione offerti tramite la rete di Stazioni Permanenti GNSS realizzata dalla Ripartizione 41.</p>			



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 ottobre 2020, n. 40.

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez.Gen del 15 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 ottobre 2020, n. 753;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Altri ricavi non derivanti dalla tariffa

1. Dopo la lettera *b)*, del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29 è aggiunta la seguente lettera *c)*:

«*c)* entrate derivanti dalla fornitura di acqua termale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 ottobre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00319

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 47.

Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *n)*, *o)* e *z)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese);

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento dell'art. 23, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/2017 con l'art. 21, comma 4, lettera *e)*, della medesima legge, come recentemente modificato dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 71/2017);

2. La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto dal vigente art. 21, comma 4, lettera *e)*, della legge regionale n. 16/2020, attraverso la sostituzione della parola «trenta» con «sessanta». In assenza di tale modifica, le disposizioni dell'art. 23, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/2017, non potrebbero essere applicate;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Esclusioni dalle agevolazioni. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 71/2017

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 2.

Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 71/2017.

1. Al comma 2 dell'art. 24, della legge regionale n. 71/2017, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

2. Al comma 3 dell'art. 24, della legge regionale n. 71/2017, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00329

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 48.

Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c*), dello Statuto;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare);

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali del 14 dicembre 2017, (Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, è nata la necessità di modificare la legge regionale n. 41/2005, alla luce di nuovi bisogni emergenti;

2. È necessario abrogare l'art. 16 della legge regionale n. 41/2005, recuperando, nell'art. 15, relativo alle famiglie, il riferimento alle associazioni di famiglie: il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a favore delle famiglie, di cui all'art. 52, riconosce il ruolo delle famiglie, anche



costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà;

3. È stato valutato di inserire nell'art. 21 della regionale n. 41/2005, tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, una nuova tipologia denominata «struttura multiutenza», sperimentata ormai da molti anni;

4. La sperimentazione ha fornito, nel complesso, elementi di positività che il territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale e, in definitiva, si rafforza il sistema dell'accoglienza residenziale con l'introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare;

5. Si tratta di una struttura che può accogliere soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente, o permanentemente, del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Le famiglie. Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale), è inserita la seguente:

«*c-bis*) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà».

Art. 2.

Le associazioni familiari. Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 41/2005.

1. L'art. 16 della legge regionale n. 41/2005 è abrogato.

Art. 3.

Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 e inserita la seguente:

«*c-bis*) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 e inserito il seguente:

«*2-bis*. Le strutture di cui al comma 1, lettera *c-bis*), per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni.».

3. Dopo il comma *2-bis* dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 e inserito il seguente:

«*2-ter*. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale.».

Art. 4.

Norma transitoria

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

a) approva le modifiche al regolamento di cui all'art. 21, comma 2 della legge regionale n. 41/2005;

b) approva la deliberazione di cui all'art. 21, comma *2-ter* della legge regionale n. 41/2005;


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00330



LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 49.

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *n*) ed *o*), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e, in particolare, l'art. 22, comma 6, che pone il principio del divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'art. 26 che stabilisce che le regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recupero della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e in particolare l'art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, trasferisce in capo alla regione le funzioni in materia di agricoltura, di caccia,

nonché di parchi ed aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) che disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità;

Considerato quanto segue:

1. È necessario disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali in cui vige il principio del divieto dell'attività venatoria, fatti salvi gli interventi di contenimento finalizzati alla conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali;

2. È opportuno disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali anche in riferimento a quelli prodotti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2016;

3. È altresì necessario precisare, nell'ambito delle misure di sostegno alle attività economiche e produttive eco-compatibili di cui all'art. 58 della legge regionale n. 30/2015, che tra le attività, opere ed interventi aventi finalità agro-ambientali che beneficiano di priorità nell'attribuzione di finanziamenti, sono compresi anche gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli che operano nel sistema delle aree protette, in ragione del particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti;

4. È necessario altresì uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini, individuando i soggetti competenti, per macroaree, alla verifica dei danni ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo e per gli interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali.
Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale n. 30/2015*

1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali). —
1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agri-



coli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.

2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna all'interno del sistema regionale delle aree protette, la regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l'erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 49.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:

a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l'attribuzione, la quantificazione e l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;

b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.

4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all'art. 12, comma 4.

7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono

determinate ed erogate in regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.».

Art. 2.

*Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili.
Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 30/2015 dopo le parole: «in campo agricolo ed energetico» sono inserite le seguenti: «compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli.».

Art. 3.

*Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali.
Inserimento dell'art. 109-bis nella legge regionale n. 30/2015*

1. Dopo l'art. 109 della legge regionale n. 30/2015 è inserito il seguente:

«Art. 109-bis (Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali). — 1. Gli indennizzi dei danni di cui all'art. 48-bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 48-bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:


a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;

b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalità di determinazione e di erogazione.

3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 48-bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo, con priorità per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 48-bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all'art. 141, comma 3-bis.

4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilità.».



Art. 4.

*Norma finanziaria.**Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 30/2015*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 141 della legge regionale n. 30/2015 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all'art. 48-bis, comma 1, nonché di cui all'art. 109-bis e secondo l'ordine di priorità previsto al comma 3 del medesimo articolo, è autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l'anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022.

3-ter. Ai fini del sostegno regionale per l'attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'art. 48-bis, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente",

Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022.

3-quater. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all'art. 48-bis, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022.

3-quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2020

ROSSI

20R00331

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-03) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 1 1 6 *

€ 2,00

